



02178-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Capozzi - Presidente -

Maurizio Giancesini

Andrea Tronci

Anna Criscuolo

Pietro Silvestri -Relatore-

Sent. n. sez. 1804

C.C. 17/07/2018

R.G.N. 18705/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

(o m i s s i s)

(o m i s s i s)



(omissis)

(o m i s s i s)

avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 07/07/2017 nel procedimento nei riguardi di (omissis) , nato a (omissis)

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'archiviazione della notizia di reato di calunnia attribuita a (omissis) , Parlamentare della Repubblica.

L'originaria ipotesi accusatoria avrebbe avuto come riferimento il contenuto della denuncia presentata da 115 dipendenti del Tribunale di Salerno con cui si reputavano diffamatorie le dichiarazioni rese dall'On. (omissis) durante la partecipazione di questi alla trasmissione televisiva "(omissis)" andata in onda sulla emittente (omissis) il (omissis) sul tema dell'assentesimo sul lavoro; nel corso del suo intervento l'On. (omissis), rivolgendosi al Sindaco di (omissis), magistrato, avrebbe proferito la frase "(omissis)"

(o m i s s i s)

(omissis) " (così testualmente la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero formulata in relazione al reato di diffamazione).

2. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, gli elementi di prova indicati dalle persone offese- in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione- quali possibili oggetto di investigazione suppletiva, e consistenti, a dire del giudicante, nella audizione delle stesse persone offese e di tutti coloro che avrebbero potuto riferire, non sarebbero stati pertinenti e specifici, atteso che la condotta oggetto della denuncia sarebbe stata sì quella indicata, ma le esternazioni avrebbero avuto come destinatari solo i magistrati e non i denunciati che, come detto, erano cancellieri e, più in generale, dipendenti della Procura e del Tribunale di Salerno.

La prova che le dichiarazioni rese dall'indagato fossero rivolte ai magistrati e non ai dipendenti sarebbe stata rinvenibile nel riferimento alla durata dei processi ed al fatto che il personale amministrativo sarebbe dotato di strumenti di controllo elettronico per l'uscita da lavoro, a differenza dei magistrati.

Da tale dati di presupposizione sarebbe discesa la infondatezza della notizia di reato.

3. Hanno proposto ricorso gli indicati ricorrenti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Giudice, si assume, avrebbe erroneamente valutato l'ammissibilità dell'atto di opposizione; si sarebbe dovuta valutare la rilevanza dell'assunzione delle dichiarazioni delle persone offese, che avrebbero potuto riferire della "portata e della percezione dell'effetto diffamante" delle esternazioni di (omissis) le quali sarebbero state in realtà rivolte alla categoria del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari; si evidenzia come, proprio al fine di valutare il senso delle dichiarazioni di (omissis), si fosse chiesto di acquisire la registrazione della trasmissione.

4. In data 7/01/2018 è stata depositata una memoria nell'interesse di (omissis) (omissis) a cui è stato allegato un decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con cui è stata disposta l'archiviazione della notizia del reato di diffamazione a carico dello stesso (omissis) sempre per le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione indicata; secondo il G.i.p. del Tribunale di Salerno, (omissis) avrebbe esercitato legittimamente il proprio diritto di critica politica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario, che si condivide, ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti.

Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata, con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale (cfr., fra le altre, Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016, dep. 2017, Barbato, Rv. 269144; Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Ramponi, Rv. 266664).

3. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari (che, a fronte di una richiesta per il reato di diffamazione, ha disposto l'archiviazione per il reato di calunnia) ha ritenuto non pertinenti gli atti investigativi indicati con l'atto di opposizione facendo, tuttavia, esclusivo riferimento, da una parte, alla richiesta di audizione delle stesse numerose persone offese e delle "altre" persone informate sui fatti, e, dall'altra, al convincimento, reso espresso nel provvedimento impugnato, secondo cui le esternazioni rese dall'On. (omissis) nel corso di quella trasmissione televisiva fossero destinate esclusivamente alla categoria dei magistrati e non anche ai denunciati, che erano cancellieri e, più in generale, dipendenti della Procura e del Tribunale di Salerno.

L'archiviazione, in particolare, è stata disposta prescindendo da ogni questione alla configurabilità giuridica del reato ed alla sua attribuibilità all'On. (omissis), ma solo sulla base della infondatezza della notizia di reato, interpretato il fatto nel senso indicato.

Si tratta, tuttavia, di una argomentazione viziata che non fa corretta applicazione dei principi di diritto indicati.

Con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, i denunciati avevano chiesto anche l'acquisizione della registrazione della trasmissione; tale richiesta era strumentale alla verifica concreta del senso delle dichiarazioni rese dall'On. (omissis), cioè se esse davvero avessero come destinatari i soli magistrati.

Sul punto, il decreto è silente, non avendo in nessun modo spiegato il Giudice per le indagini preliminari la ragione per la quale l'acquisizione di quella registrazione, finalizzata al fine indicato, non fosse specifica e pertinente.

Dunque la valutazione compiuta dal Giudice in relazione alla pertinenza delle investigazioni suppletive, limitatamente all'acquisizione della registrazione della trasmissione nel corso della quale si sarebbe verificato il fatto oggetto della denuncia è

assente e viola i principi indicati dalla Corte di cassazione in ordine al sindacato riguardante la ammissibilità della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

4. Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di rima per il prosieguo.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma- Ufficio G.I.P.- per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



1

Il Presidente

Angelo Capozzi

